

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SEGRETERIA UT

ORDINANZA SINDACALE N. 4 / 2024

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 27 APRILE 2024

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed il regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017;
- il regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.", come in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018, n. 2;

PRESO ATTO che il Comune di Baricella rientra nella Zona climatica E ove l'esercizio degli impianti termici è consentito, dalle predette disposizioni, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore) ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013;

DATO ATTO che l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 comma 8 del predetto regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici;

ATTESO che le disposizioni di cui al punto 2 e 3 non si applicano ad alcune categorie

di edifici tra i quali:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- e) agli edifici adibiti ad attività' industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

ATTESO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Baricella, fino al 14 aprile 2023 compreso;

RITENUTO di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Baricella, fino al 27 aprile 2024 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 7 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni)

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di

INVITA la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di:

- 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Baricella.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta

l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Lì, 22/04/2024

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)